

Napoli,

Libreria Cortina S.r.l.
Largo Francesco Richini 1 – 20122 Milano
P. IVA 08331270150

*Trasmessa mezzo pec all'indirizzo:
librieriacortinasrl@legalmail.it*

Oggetto: Procedura negoziata tramite mercato elettronico, ai sensi degli artt. 36 e 58 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, finalizzata all'acquisizione della fornitura di testi per le esigenze della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa dipendenti- CIG Z901EE2C7F – Provvedimento di esclusione.

In base alle attribuzioni conferitegli dalla normativa vigente e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dispone l'esclusione dalla procedura in oggetto della società Libreria Cortina S.r.l. con sede in Largo Francesco Richini 1 – Milano, P. IVA 08331270150.

Motivazioni

Con Determina a Contrarre prot. n. 3297 del 01-06-2017 questa Direzione disponeva l'avvio di una procedura finalizzata all'acquisizione della fornitura di testi per le esigenze della Direzione Regionale della Campania e degli uffici da essa dipendenti.

Con RDO su MEPA n. 1603718 del 06-06-2017, venivano invitati a presentare offerta a tutti gli operatori economici iscritti al MEPA per la iniziativa “*Cancelleria 104 / Cancelleria ad uso ufficio e didattico*” – “*Prodotti editoriali*”.

Codesta società, nell'ambito della documentazione amministrativa, nel riportare l'elenco dei testi richiesti, ha indicato i “*prezzi totali da copertina*” ed il “*totale netto*”, ed in corrispondenza del “*Trattato della trascrizione Vol.1*”, ha inserito la dicitura “*esaurito*”; in tal modo dava seguito a quanto già precisato con messaggio su MEPA del 13/06/2017, ove si leggeva che il volume in parola non sarebbe stato inserito nell'elenco in quanto esaurito.

L'offerta, pertanto, si presenta incompleta e, in quanto tale, non può essere accettata, poiché esclude alcuni prodotti assunti ad oggetto della fornitura, così come specificato nel disciplinare di gara e nei chiarimenti forniti sul punto.

In particolare, nei chiarimenti in discorso – di cui sono stati edotti tutti gli operatori invitati – è stato riportato l'elenco dei testi, con relativi titoli ed edizioni, ed è stato più volte ribadito — anche in riscontro al suddetto messaggio di codesta società del 13/06/2017 — che la fornitura in

oggetto dovesse riguardare tutti i testi elencati e, quindi, comprendere **tutti** i testi richiesti, nessuno escluso.

Come precisato dal giudice amministrativo, del resto, *“l’ammissione di una offerta incompleta e condizionata viola la “par condicio”, perché consente all’offerente di concorrere con altri offrendo qualcosa di diverso e minore, ovvero di partecipare con una offerta economica non determinata in modo puntuale, in quanto ancora in parte da negoziare per renderla comparabile con le altre”* (T.A.R. Veneto, I, 17/10/2014, n. 1315). L’esclusione in parola *“non necessita affatto di clausola specifica ma è imposta dal necessario rispetto della “par condicio” e della “lex specialis”, senza che possa essere invocato il “favor participationis”* (Tar Veneto n.1315/2014; Tar Emilia Romagna- Bologna, 30 gennaio 2012, n. 83; Cons. St. sez. II, 5127/13)”.

Né sarebbe configurabile, nel caso di specie, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, in quanto lo stesso comporterebbe una vera e propria attività integrativa ed additiva della domanda/offerta incompleta, di fatto non realizzabile per la mancata disponibilità presso codesta società del “Trattato della trascrizione Vol.1”, ma anche astrattamente non ammissibile per il pregiudizio che andrebbe ad arrecare alla situazione giuridica degli altri candidati, favorendo illegittimamente ed illecitamente uno dei concorrenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Mario Foglia
(firmato digitalmente)

Il documento originale è archiviato presso l’Ufficio Risorse Materiali della Direzione Regionale della Campania